

Azienda Agricola

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi:
Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela legale.

Glossario e Condizioni di Assicurazione



Indice

Glossario	pag. 1 di 3
Glossario giuridico	pag. 2 di 3
Condizioni di Assicurazione	pag. 1 di 18
Condizioni Generali	pag. 1 di 18
Sezione Incendio	pag. 2 di 18
• Cosa e come assicuriamo	pag. 2 di 18
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 6 di 18
• Garanzie Aggiuntive	pag. 7 di 18
Sezione Furto	pag. 7 di 18
• Cosa e come assicuriamo	pag. 7 di 18
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 9 di 18
• Garanzie Aggiuntive	pag. 10 di 18
In caso di Sinistro – Incendio/Furto	pag. 10 di 18
Sezione Responsabilità civile	pag. 13 di 18
• Cosa e come assicuriamo	pag. 13 di 18
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 14 di 18
• Garanzie Aggiuntive	pag. 15 di 18
• In caso di Sinistro	pag. 16 di 18
Sezione Tutela Legale	pag. 16 di 18
• Premessa	pag. 16 di 18
• Cosa e come assicuriamo	pag. 16 di 18
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 17 di 18
• Garanzia Aggiuntiva	pag. 17 di 18
• In caso di Sinistro	pag. 18 di 18

Glossario

Ai termini ed espressioni seguenti, le Parti attribuiscono il significato qui precisato

Allevamento in batteria: allevamento dove gli animali sono rinchiusi in costruzioni metalliche costituite da gabbie poste anche su più piani.

Annualità di Polizza: in una copertura poliennale si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Assicurazione a primo rischio assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Assicurazione a valore totale: forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo delle cose, al momento del Sinistro, eccedeva del 10% la somma assicurata. La proporzionale è applicata per la sola eventuale eccedenza.

Autocombustione: la combustione spontanea senza sviluppo di fiamma, senza apporto di energia da sorgenti esterne, ma conseguente a processi interni di autoriscaldamento.

Azienda agricola: unità tecnico-economica costituita da terreni, fabbricati, impianti ed attrezzature varie, anche non contigui, in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente. Fanno parte dell'Azienda macchine, macchinari, bestiame, scorte e prodotti.

Carenza assicurativa: il periodo dove non c'è copertura contrattuale.

Caso assicurativo/sinistro: la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'Assicurazione.

Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contenitore di sicurezza (cassaforte o armadio corazzato): mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti a opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Cumulo: quantitativo di foraggio ammassato.

Si considerano facenti parte di un unico cumulo i quantitativi posti tra loro ad una distanza inferiore a dieci metri o non separati da muro pieno o porta morta.

Esplosione: deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

Fermentazione: la decomposizione a cui vanno soggette le sostanze organiche per l'azione di microrganismi.

Foraggi: prodotti vegetali per l'alimentazione del bestiame, nonché paglia, stamaglie e simili.

Franchigia: l'importo prestabilito che in caso di Sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo o il Risarcimento.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (articolo 624 del Codice Penale).

Granaglie sullo stelo: cereali in pieno campo fino al momento della raccolta.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni direttamente subiti dall'Assicurato.

Infiammabili: sostanze e prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - non classificabili esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme del D.M. 17/12/1977 - allegato V.

Intermediario assicurativo: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

Libro Unico del Lavoro: registro nel quale vengono iscritti i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato.

nato, i lavoratori interessati a collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, i lavoratori somministrati o interinali.

Massimale: la somma massima rimbosabile dalla Compagnia per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un Periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di assicurazione.

Periodo di assicurazione: il periodo di validità dell'Assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona (articolo 628 del Codice Penale).

Reclamante – un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo – una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Scoppio/Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio o implosione.

Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni.

Serre: impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato e la copertura in vetro e/o plastica rigida.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società: l'Impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona - Via Enrico Fermi 9/b – Tel. 045/8378901 - Fax 045/8351023, sito web: das.it, alla quale la Compagnia ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei Sinistri a norma del D. Lgs. 7 Settembre 2005 N° 209 – Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164, nel testo chiamata D.A.S.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

Territorio Italiano: il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino.

Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore in lite: il valore del contendere.

Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a sei mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a sei mm.

Glossario giuridico

Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, cui le Parti possono accedere per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza stragiudiziale: è quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Contravvenzione – è un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso; per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda. chi stipula il Contratto di assicurazione.

Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: è doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale: si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Diritto civile: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al Diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale: è il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche.

Fatto illecito: Consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto dei singoli.

Insorgenza del Sinistro (limitatamente alla garanzia Tutela legale): coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza:

- nel **Penale** (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato;
- nell'**Extracontrattuale** (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
- nel **Contrattuale** (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme ed ai patti concordati.

Lesioni personali colpose (articolo 590 del Codice Penale): commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

Omicidio colposo (articolo 589 del Codice Penale): commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

Oneri fiscali (a carico dell'Assicurato): spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazioni di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di Polizza è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva "**Procedimenti penali per delitti dolosi**".

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa; Per contravvenzioni: arresto, ammenda).

Sanzione amministrativa: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le Sanzioni amministrative si definiscono Contravvenzioni, che invece sono veri e propri Reati (vedi alla voce relativa).

Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Spese di soccombenza - sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Spese peritali – sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Statuto dei lavoratori (art. 28): ricorso degli organismi sindacali avverso comportamenti antisindacali posti in essere dal datore di lavoro.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Vertenza contrattuale: controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni Generali

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'esercizio di attività diversa da quella dichiarata in Polizza è motivo di inoperatività della garanzia.

Articolo 2

Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I Premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi. In caso di durata poliennale, il contratto prevede due modalità alternative di pagamento:

- 1) Premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di polizza;
- 2) "Soluzione Unica": il premio viene pagato dal Contraente per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed in un'unica soluzione.

Articolo 3

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4

Variatione dell'ubicazione e dell'attività

L'Assicurazione vale esclusivamente per l'attività e l'ubicazione identificate in Polizza.

In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, l'Assicurazione rimane sospesa fino a quando l'Assicurato/Contraente ne abbia dato avviso scritto alla Compagnia, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del Rischio.

Articolo 5

Aggravamento del Rischio

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 6

Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente come previsto dall'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 7

Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, la Compagnia può recedere dall'Assicurazione prestata per la garanzia interessata o dall'intera Polizza, con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Articolo 8

Proroga dell'Assicurazione e Periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

Articolo 9

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 10

Indicizzazione - Adeguamento automatico

Le Somme assicurate, i Massimali, il Premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia - se espressi in cifra assoluta - sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di detta scadenza. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento della Polizza qualora l'indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le Somme assicurate ed il Premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Articolo 11

Altre assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio, come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Se il Contraente omette di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'Indennizzo.

Articolo 12

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 13

Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamento ricorrente e con indicazione dello sconto sulla scheda di polizza

Qualora la durata del Contratto sia superiore a cinque anni l'Assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile).

Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso.

Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Articolo 14

Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamento unico anticipato (indicazione sulla scheda di polizza "Soluzione Unica") e senza indicazione dello sconto sulla scheda di polizza (per inapplicabilità dell'articolo 1899 c.c.)

La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla poliennialità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. **La comunicazione di recesso deve essere inviata nei termini previsti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.**

La facoltà di recedere concessa all'Assicurato non prevale sugli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato derivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.

In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la facoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti all'Assicurato in forza dell'inapplicabilità dell'art. 1899 c.c.

Articolo 15

Cambio del fornitore dei servizi nell'ambito della garanzia "Tutela legale"

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi

momento il soggetto fornitore la garanzia Tutela legale con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata.

La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattuite con il Contraente.

Sezione Incendio

Cosa e come assicuriamo

È assicurato l'Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati dagli "Eventi coperti", alle cose qui di seguito specificate.

Fabbricato

Per Fabbricato si intende:

- complesso di edifici costituiti da abitazioni e/o uffici, cantine, granai, tinaie, rimesse per veicoli ed attrezzi, tettoie e sili comunque costruiti nei limiti evidenziati nella voce "Caratteristiche del fabbricato" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", silos in muratura, stalle, fienili, depositi di paglia, stramaglie e simili (comprese le Serre), nonché dipendenze varie di qualsiasi destinazione purché pertinenti all'Azienda Agricola;
- complesso di edifici adibiti ad agriturismo con strutture sportive, ricettive e ricreative;
- opere di fondazione interrata (esclusa l'area), fissi, infissi, impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi, impianti di prevenzione e di allarme, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto ed ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione (comprese le insegne);
- recinzioni fisse e cancelli, soffitte, box anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza;
- affreschi e statue non aventi valore artistico.

Contenuto

Per Contenuto si intende:

- mobilio ed arredamento in genere dell'abitazione rurale e dell'ufficio e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e dei suoi familiari, collaboratori e dipendenti, compresi denaro, titoli di credito, gioielli e valori in genere fino alla concorrenza del 5% della Somma assicurata, con il massimo di 2.500 euro; quadri ed oggetti d'arte di valore singolo non superiore a 5.000 euro;
- mobilio ed arredamento degli impianti sportivi, ricettivi e ricreativi per l'agriturismo compresi gli oggetti di uso personale degli ospiti (escluso denaro e valori).

Sono comprese le addizioni e migliorie apportate dal locatario al Fabbricato in locazione.

Macchinari ed attrezzature

Macchinari, attrezzi, utensili e relativi ricambi; materiale da imballaggio **con il limite di 2.500 euro**, mezzi di sollevamento, pesa, traino, trasporto, impianti di refrigerazione e di essiccazione ed altri impianti di pertinenza dell'attività anche agrituristica, entro i confini dell'Azienda Agricola assicurata. **Sono esclusi i veicoli iscritti al P.R.A.**

Macchine agricole

Macchine agricole semoventi soggette all'obbligo di immatricolazione al P.R.A., ovunque nell'ambito del Territorio Italiano.

Scorte e prodotti

I prodotti dell'Azienda nonché le scorte di magazzino per uso agricolo e agrituristico sia sottotetto che all'aperto, o in impianti destinati a contenerli; Infiammabili e carburanti costituenti la normale dotazione dell'Azienda e non destinati al commercio, il tutto entro i confini dell'Azienda Agricola assicurata.

Sono esclusi: tabacco, granaglie sullo stelo e frutti pendenti in genere.

Bestiame

Bovini (compresi i bufali), equini, suini, caprini, ovini, animali da cortile, sia sottotetto che all'aperto entro i confini dell'Azienda Agricola o sui pascoli compreso l'alpeggio e sulle strade che ivi conducono, in fiere e/o mercati compreso il trasporto; api e relative arnie, struzzi entro aree recintate nell'ambito dell'Azienda Agricola.

Sono esclusi: cavalli da corsa, animali da pelliccia ed allevamenti in batteria.

Foraggio in cumuli

Prodotti vegetali per l'alimentazione del bestiame, nonché paglia, stramaglie e simili, entro i confini dell'Azienda Agricola assicurata.

Eventi coperti

- Incendio;
- fulmine, **con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici**;
- Scoppio, Esplosione (esclusi ordigni esplosivi) ed Implosione;
- azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati, che arrechino danni:
 - agli impianti, motori, apparecchi e ai circuiti elettrici ed elettronici dei fabbricati e dei macchinari (**escluso quanto previsto alla voce "Elettronica") sino alla concorrenza di 1.500 euro per ogni anno assicurativo** (salvo quanto previsto nella scheda di Polizza);
 - agli apparecchi elettrodomestici (compresi audiovisivi) esistenti nei locali di abitazione dell'Assicurato e nei servizi adibiti ad agriturismo;

con esclusione:

- dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione;
- dei primi 100 euro per Sinistro;

- caduta aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- onda sonora;
- rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- urto di veicoli stradali o natanti, **esclusi quelli dell'Assicurato**;
- fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel Fabbricato, oppure sviluppatosi da eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate;
- asfissia e/o intossicazione del Bestiame causate da fumi, gas o vapori sviluppatosi a seguito d'Incendio, Scoppio o Esplosione che abbia colpito le cose assicurate, **fino a concorrenza della Somma assicurata con il massimo di 25.000 euro**;
- acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni, installate nel Fabbricato indicato in Polizza e di sua esclusiva pertinenza, **con esclusione:**
 - dei danni alle cose poste in locali interrati e seminter-rati, collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
 - dei danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito di fognature, rottura di sistemi di scarico non di pertinenza dei Fabbricati;
 - delle spese sostenute per la ricerca della rottura o guasto e per la sua riparazione;
 - dei primi 150 euro per Sinistro;
- guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati;
- dispersione di vino, olio e latte causata da rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori o delle loro valvole e rubinetti, nonché danni arrecati alle cose assicurate dal liquido disperso.

Sono esclusi:

- i danni da stillicidio, usura, corrosione, logorio od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 200 litri;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura o guasto e per la sua riparazione.

Questa estensione di garanzia è prestata **sino alla concorrenza della Somma assicurata con il massimo di 25.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo, previa deduzione dei primi 250 euro per Sinistro.**

Altri eventi coperti

- atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati (**se superiore a 5 giorni, vengono indennizzati solo i danni di Incendio, Esplosione e Scoppio**).

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi Autorità;
- da Furto e Rapina;
- alle Serre ed al loro contenuto;

- relativi ai primi 500 euro per Sinistro. Per i danni ad insegne, vetri e cristalli, non viene applicata alcuna Franchigia.

In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, più del 70% della Somma assicurata;

- sovraccarico di neve con un limite di 25.000 euro per ogni anno assicurativo ed applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per ogni Sinistro, con esclusione dei danni alle Serre ed al loro contenuto;
 - uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate, compresi i danni di bagnamento da essi direttamente provocati all'interno dei locali ed al loro contenuto, avvenuti contestualmente all'evento atmosferico stesso, e quelli arrecati al Fabbricato ed al contenuto dall'urto di cose provocato dai predetti eventi, con esclusione:
 - dei danni provocati dall'acqua alle scorte e prodotti posti in locali interrati e seminterrati, collocate ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
 - dei danni alle Serre ed al loro contenuto;
 - dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;
 - dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
 - dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, cose mobili all'aperto, alle antenne, insegne e simili installazioni esterne;
 - dei primi 250 euro per Sinistro.
- Per i Fabbricati aperti da uno o più lati l'Indennizzo viene liquidato con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di 500 euro.
- In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, più del 70% della Somma assicurata;
- acqua penetrata nel Fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.

Rischio locativo

Se l'Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione, da Incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Ricorso terzi e/o locatari

La Compagnia risponde, sino alla concorrenza del Massimale convenuto e senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da Sinistro indennizzabile a termini degli "Eventi coperti" del presente capitolo. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Rottura lastre

È assicurato l'Indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rotture accidentali di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza dell'Azienda Agricola e dell'abitazione dell'Assicurato. L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto sino alla concorrenza di 1.500 euro per Sinistro, con esclusione dei danni:

- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- ai lucernari ed alle Serre;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;
- provocati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce "Altri eventi coperti");
- da Furto e tentato Furto;
- relativi ai primi 50 euro per Sinistro.

Questa garanzia opera solo per le partite "Rischio locativo" o "Fabbricato" se assicurate.

Folgorazione bestiame

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti arrecati al bestiame assicurato, causati da guasti agli impianti elettrici o ai meccanismi azionati da energia elettrica, purché tali impianti siano efficacemente collegati a terra.

Spese di demolizione e sgombero

Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare,

trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro, **sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza.**

Qualora l'indennizzo sia inferiore a 2.500 euro, il rimborso delle spese documentate è riconosciuto comunque fino a concorrenza di 250 euro, fermo quanto previsto alla voce **"Limite massimo di indennizzo"** del capitolo **"In caso di Sinistro"** Incendio/Furto.

Spese di ricerca e ripristino

Qualora sia assicurato il Fabbricato, in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, nonché la dispersione di vino, olio o latte dai relativi impianti o contenitori, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa oltre l'eventuale ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.

Questa garanzia è prestata **sino alla concorrenza di 1.500 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150 euro per Sinistro.**

Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di:

- tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irrigazione esterne al Fabbricato;
- pannelli radianti.

Elettronica

È assicurato l'Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati a:

- registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, computers, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, centralini telefonici, impianti video-citofonici e di allarme, il tutto costituente l'attrezzatura dell'Azienda Agricola;

da:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco-voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei dipendenti;
- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere;
- alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio;

sino alla concorrenza di 2.500 euro per annualità assicurativa.

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- previsti dagli "Eventi coperti" nelle sezioni Incendio e Furto;
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- per mancata o inadeguata manutenzione;

- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- relativi ai primi 150 euro.

Indennità aggiuntiva

All'Assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria **sino al 10% dell'Indennizzo liquidato per ogni Sinistro con il massimo di 10.000 euro per annualità assicurativa**, fermo quanto previsto alla voce **"Limite massimo di indennizzo"** del capitolo **"In caso di Sinistro"** Incendio/Furto, per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate:

- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento delle cose assicurate, escluso il Fabbricato;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato.

Danni indiretti

Nel caso di forzata inattività dell'Azienda Agricola causata da Sinistro indennizzabile a termini degli **"Eventi coperti"** la Compagnia, fermo quanto previsto alla voce **"Limite massimo di indennizzo"** del capitolo **"In caso di Sinistro"** Incendio/Furto, riconosce all'Assicurato un importo forfettario di 150 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a sette giorni lavorativi e sino ad un massimo di 60 giorni per Sinistro.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'Azienda Agricola, l'importo forfettario giornaliero suindicato viene ridotto della metà.

Il massimo importo che la Compagnia è tenuta ad indennizzare per ogni annualità assicurativa è pari a 10.000 euro.

Anticipo indennizzi

La Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché:

- l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di Polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata delle cose danneggiate e distrutte dal Sinistro;
- l'Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo dell'Assicurato stesso o del Contraente;
- non ricorrano le condizioni previste dalla voce **"Esagerazione dolosa del danno"** di cui al capitolo **"In caso di Sinistro"** Incendio/Furto;
- il presumibile Indennizzo sia superiore al 20% della Somma assicurata;
- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.

Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il Rischio, non comportano decadenza del diritto all'Indennizzo né riduzione dello stesso, **sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e l'Assicurato/Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave.**

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Colpa grave

I danni derivanti dagli "Eventi coperti" vengono indennizzati anche se causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi e/o delle persone di cui lo stesso deve rispondere.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di surrogazione verso il responsabile medesimo.

Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di Sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata per il Valore a nuovo.

Per Valore a nuovo si intende:

- per il **Fabbricato** o **Rischio locativo**, il costo di ricostruzione a nuovo di un Fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- per il **Contenuto**, **Macchinari**, **Attrezzature**, **Macchine Agricole**, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità.

L'assicurazione a Valore a nuovo non è operante per i beni fuori uso, in stato di abbandono o in condizioni di inservibilità.

Delimitazioni ed esclusioni

Caratteristiche del Fabbricato

Le garanzie sono operanti a condizione che il Fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali **Incombustibili**, anche con Solai e strutture portanti del Tetto combustibili.

Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle

rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.

Per le Serre sono tollerati materiali combustibili (plastica rigida) limitatamente alla copertura.

Sono altresì compresi i Fabbricati comunque costruiti, tipo tettoie e sili, **sino alla concorrenza del 5% della Somma assicurata per il Fabbricato e comunque con il massimo di 25.000 euro.**

Le pavimentazioni e le soffittature possono essere costruite interamente in materiali combustibili.

Relativamente al sovraccarico di neve la garanzia è operante a condizione che il Fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative al suddetto evento (D.M. del Ministero L.L.P.P. del 12/2/82 - G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche - nonché eventuali disposizioni locali).

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche e mareggiate;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, nonché di terzi (salvo quanto previsto alla voce "Altri eventi coperti" del capitolo "Cosa e come assicuriamo");
- causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana (salvo quanto previsto alla voce "Eventi coperti" del capitolo "Cosa e come assicuriamo"), cedimento e franamento del terreno, valanghe e slavine;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alle voci "Danni indiretti" ed "Indennità aggiuntiva" del capitolo "Cosa e come assicuriamo";
- di smarrimento, Furto o Rapina delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli "Eventi coperti";
- a piante e colture di qualsiasi essenza ed ai relativi frutti pendenti, con l'eccezione di quanto espressamente previsto in Polizza;
- da avvelenamento del bestiame.

È fatto salvo quanto previsto alla voce "Elettronica".

Leasing

Le garanzie non sono operanti per gli enti detenuti in Leasing, attinenti ai macchinari, attrezzature e macchine agricole, salvo esplicita diversa pattuizione.

Foraggio in cumuli

Per i foraggi assicurati nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, **in caso di Sinistro si applica uno Scoperto del 20%.**

Garanzie Aggiuntive

(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)

Merci in refrigerazione

L'Assicurazione vale per i danni subiti dai prodotti agricoli in refrigerazione custoditi in celle e/o recipienti frigoriferi a causa di:

- mancata od anormale erogazione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero

conseguenti:

- ad eventi previsti da questa Sezione;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica dell'esercizio.

Sono esclusi i danni dovuti a vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione.

Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e con l'applicazione di una Franchigia pari al 10% della somma assicurata per la presente garanzia.

Fermentazione - Autocombustione - Smassamento

La Compagnia risponde dei danni da Fermentazione od Autocombustione del foraggio in quanto assicurato, anche quando non vi sia sviluppo di Incendio.

Inoltre si rimborsano le spese sostenute dall'Assicurato per lo smassamento dei cumuli di foraggio colpiti dai suddetti eventi, sino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata per il foraggio. La Compagnia non indennizza i danni causati da microrganismi che producono ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della Fermentazione.

Il pagamento dell'Indennizzo, con esclusione delle spese di smassamento, è effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di 250 euro.

Danni alle coltivazioni

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti:

- alla produzione delle coltivazioni erbacee ed arboree;
- all'impianto delle coltivazioni arboree che comportino una perdita totale definitiva ed irreversibile della capacità produttiva;

sia sottoserra che a pieno campo arrecati da:

- Incendio;
- fulmine;
- fumo;
- Scoppio, Esplosione (esclusi ordigni esplosivi) ed implosione;
- caduta aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell'Assicurato.

Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, sino alla concorrenza della Somma assicurata indicata nella scheda di Polizza con il massimo di 25.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo, con l'applicazione

di uno Scoperto del 10% col minimo di 500 euro.

La Compagnia indennizza inoltre i danni materiali e diretti, limitatamente alla sola produzione di coltivazioni arboree ed ai relativi impianti, derivanti da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, fino al massimo di 5.000 euro per anno assicurativo, con una Franchigia di 500 euro.

Sono esclusi i danni previsti alla voce "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni" ed inoltre quelli derivanti da:

- atti vandalici e dolosi ad opera di terzi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio alle coltivazioni erbacee;
 - conseguenti a rottura e/o guasto degli impianti termici;
 - uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d'aria e cose da essi trasportate;
 - eccesso di pioggia con conseguente ristagno persistente e formazione di ruscelli;
 - fitopatie;
 - siccità che abbia reso impraticabile l'attuazione di interventi irrigui;
 - brina e neve;
 - carenze nutrizionali e relative fisiopatie;
 - cattivo radicamento delle piante;
 - errate o nocive operazioni colturali;
 - incompatibilità tra la pianta e il portainnesto;
 - inquinamento del terreno, dell'aria e dell'acqua da qualsiasi causa determinato;
 - qualsiasi altro evento, atmosferico e non, diverso da quelli indicati, che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi oggetto della presente garanzia.
- Sono altresì escluse le piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo.

Sezione Furto

Cosa e come assicuriamo

È assicurato l'Indennizzo per la perdita delle cose qui di seguito specificate poste nei locali dell'Azienda Agricola e/o Agrituristica indicata in Polizza in conseguenza degli "Eventi coperti".

Contenuto

Mobili ed arredamento in genere dell'abitazione e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e dei suoi familiari, nonché il contenuto dell'ufficio di pertinenza dell'Azienda Agricola e/o Agrituristica, anche se di proprietà di terzi, con i seguenti limiti di Indennizzo:

- 40% della Somma assicurata, con il massimo di 10.000 euro per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e

di coltura), raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;

- **20% della Somma assicurata, per denaro, con il massimo di 5.000 euro elevabili a 10.000 euro** se custoditi in contenitori di sicurezza;
- **50% della Somma assicurata con il massimo di 10.000 euro per singolo oggetto** relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (**esclusi i preziosi**), oggetti e servizi di argenteria;
- **5% della Somma assicurata con il massimo di 500 euro per singolo oggetto** per: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del Fabbricato, anche se non comunicanti con i locali di abitazione.

Macchinari, attrezzature, scorte e prodotti

- Macchinari, attrezzi, utensili e relativi ricambi; mezzi di sollevamento, pesa, traino, trasporto e imballaggio ed altri impianti di pertinenza dell'Azienda Agricola e/o Agrituristica.
- Prodotti e scorte di magazzino per uso agricolo e/o agrituristico, compresi il foraggio, Infiammabili e carburanti costituenti la normale dotazione dell'Azienda Agricola.

I suddetti enti sono compresi in garanzia (Furto o Rapina) quand'anche siano posti all'aperto entro i confini dell'Azienda Agricola e/o Agrituristica, **sino alla concorrenza di 2.500 euro per Sinistro e per anno assicurativo, con esclusione dei primi 250 euro.**

Sono esclusi i veicoli iscritti al P.R.A.

Macchine agricole

Macchine agricole semoventi soggette all'obbligo di immatricolazione al P.R.A., sia sottotetto che all'aperto nell'ambito del Territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Bestiame

Bovini (compresi i bufali), equini, suini, caprini, ovini e struzzi ricoverati negli appositi locali nell'ambito dell'Azienda Agricola.

Sono esclusi: cavalli da corsa, animali da pelliccia ed allevamenti in batteria.

Eventi coperti

- Furto commesso con rottura o scasso delle recinzioni e/o delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui alla voce "**Mezzi di chiusura**" del capitolo "**Delimitazioni ed esclusioni**"; ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi, fatto salvo quanto previsto alla voce "**Macchinari, attrezzature, scorte e prodotti**";
- Furto commesso in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi**;
- Furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione

nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

- Rapina avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; per le "**Macchine agricole**" la garanzia Rapina è operante anche se il fatto delittuoso è avvenuto all'aperto;
- guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina:
 - alle cose assicurate (**escluso denaro, valori e bestiame**) **sino alla concorrenza della Somma indicata alle relative Partite**;
 - ai locali ed ai relativi serramenti **sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata** per il Contenuto, senza applicazione dell'eventuale Franchigia.Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei limiti suddetti, i guasti cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine in seguito a Furto, tentato Furto, Rapina;
- Furto commesso dai dipendenti addetti all'Azienda fuori dalle ore di lavoro, **purché**:
 - l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali, né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
 - il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
- Furto, Rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'Assicurazione copre le spese necessarie per la loro **ricostruzione sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della Somma assicurata** per il Contenuto, domestico e d'ufficio, senza applicazione dell'eventuale Franchigia;
- Scippo e Rapina di valori trasportati commesso sulla persona dell'Assicurato o dei suoi familiari o dipendenti a libro paga mentre sono in servizio all'esterno dei locali e nello svolgimento delle loro funzioni, **sino al 20% della Somma assicurata per macchinari, attrezzature, scorte e prodotti con il massimo di 5.000 euro.**
Il Furto è indennizzato purché sia avvenuto:
 - in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
 - con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha i valori indosso od a portata di mano;
 - strappando i valori di mano o di dosso;
- le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, **con il limite massimo di 150 euro per singolo Sinistro**;
- Furto e Rapina fuori residenza di capi di vestiario ed oggetti personali, valori e preziosi quando portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura e dimore saltuarie ubicate nei Paesi dell'Unione Europea, nonché in Svizzera.

Tale garanzia, condizionata alla loro permanenza in luogo, vale **sino alla concorrenza di 1.500 euro per ogni Sinistro**, fermi restando i limiti di indennizzo sopraindicati.

Indennità aggiuntiva

La Compagnia riconosce all'Assicurato una somma forfettaria **sino al 10% dell'indennizzo liquidato** a termini di Polizza, fermo quanto previsto alla voce "Limite massimo di indennizzo" del capitolo "In caso di Sinistro" Incendio/Furto, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- onorari del Perito scelto dall'Assicurato in conformità a quanto previsto alla voce "Procedura per la valutazione del danno" del capitolo "In caso di Sinistro" Incendio/Furto;
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato.

Forma di assicurazione

Ad eccezione della partita "Macchine agricole", l'Assicurazione viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Valore a nuovo

Esclusivamente per "Macchinari e attrezzature", per il "Contenuto" e per le "Macchine agricole" l'Assicurazione è prestata per il "Valore a nuovo".

Per "Valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità.

Delimitazioni ed esclusioni

Mezzi di chiusura

La garanzia è operante a condizione che i mezzi posti a chiusura ed a protezione (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, e quant'altro di inerente) delle aperture dei locali siano almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private e nelle Aziende Agricole e/o Agrituristiche. Nel caso le aperture siano poste a meno di quattro metri di altezza dal suolo o superfici praticabili, il Furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la rottura del solo vetro o cristallo (entrambi non antisfondamento) è comunque indennizzabile con la detrazione di uno Scoperto del 25%.

Scoperti e franchigie

- Relativamente alle "Macchine agricole" la Compagnia corrisponde il 90% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il rimanente 10% con il minimo di 250 euro a carico dell'Assicurato stesso.
- Relativamente al "Bestiame" ricoverato negli appositi

locali nell'ambito dell'Azienda Agricola la Compagnia corrisponde il 90% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il rimanente 10% con il minimo di 1.000 euro per i bovini, equini e struzzi e di 500 euro per i suini, ovini e caprini, a carico dell'Assicurato stesso.

Leasing

Le garanzie non sono operanti per gli enti detenuti in Leasing, attinenti ai macchinari, attrezzature e macchine agricole, salvo diversa pattuizione.

Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) a cose poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in Polizza;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati dall'Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con l'Assicurato e/o il Contraente occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato e/o il Contraente deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato e/o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato, se questi è una Società.È fatto salvo quanto previsto alla voce "Eventi coperti" del capitolo "Cosa e come assicuriamo" relativamente al Furto commesso dai dipendenti;
- d) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro, anche se il reato non è stato consumato.

Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.

Sospensione dell'assicurazione in caso di locali incustoditi
Sono esclusi i danni di Furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 15 giorni.

Riduzione-Reintegro della Somma assicurata
Qualora in caso di Sinistro l'ammontare del danno sia superiore al 20% della Somma assicurata, la Somma assi-

curata stessa ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Resta inteso che tale importo, a richiesta dell'Assicurato, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di Premio.

Garanzie Aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)

Rapina e Scippo all'esterno dei locali dell'Azienda

È assicurato l'Indennizzo dei danni derivanti da Rapina o Scippo di gioielli, preziosi, denaro pellicce ed altri oggetti il tutto di solo uso personale, sottratti all'esterno dei locali dell'Azienda, entro il Territorio italiano ed europeo, all'Assicurato e/o ai suoi familiari conviventi, compreso il Furto commesso in seguito ad infortunio o malore della persona derubata.

Ciò fino alla concorrenza del 20% della Somma assicurata per il Contenuto fermi restando i limiti di Indennizzo previsti.

Restano escluse le persone di età inferiore a 14 anni salvo che si trovino in compagnia di persona adulta.

L'Assicurazione non vale per i preziosi, gioielli, valori ed altre cose che attengano ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.

Macchinari, attrezzature, scorte, prodotti e bestiame trasportati

L'Assicurazione è valida per i danni da Furto o Rapina esclusivamente durante il trasporto su autoveicoli guidati dallo stesso Assicurato o dai suoi familiari o dai dipendenti.

L'Assicurazione è valida esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 6 e le ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate.

Per questa garanzia, prestata sino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di Polizza, l'ammontare dell'Indennizzo è stabilito tenendo conto di uno Scoperto del 20% che rimane a carico dell'Assicurato stesso.

Nel caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori, l'Indennizzo è determinato ai sensi delle Condizioni Generali senza tenere conto dello Scoperto che viene detratto successivamente dall'importo così calcolato.

In caso di Sinistro - Incendio/Furto

Obblighi

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) **ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";**
- b) **darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è**

assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza come previsto dall'art. 1913 del Codice Civile;

- c) in caso di Incendio, di atti dolosi e negli altri casi previsti dalla legge, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - **escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente** - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, **esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.**

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti
- b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio peri-

to o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla voce "Obblighi" di questo capitolo;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" di questo capitolo;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno, effettuata secondo la "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.**

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o sezione di Polizza, secondo i seguenti criteri:

- Fabbricato

Si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo **escludendo solo il valore dell'area;**
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

- Macchinari - Attrezzature - Contenuto - Macchine agricole

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

- Scorte - Prodotti - Bestiame - Foraggio

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicano questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto, per esse, non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

- Coltivazioni

Si stima:

- a) per la produzione, il valore delle quantità di prodotto ottenibile dalla coltivazione al termine del ciclo colturale in relazione alla modalità di coltivazione, alla qualità commerciale e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare dell'Indennizzo è determinato dalla quantità della produzione perduta;

- b) per l'impianto, il valore in relazione alle spese necessarie per la sostituzione delle piante danneggiate con altre della stessa specie e coltivazione, idonee al trapianto per età e condizione, comprendendo nella stima le spese relative alla preparazione del terreno, l'acquisto delle piante, la messa a dimora, l'acquisto e la posa in opera delle strutture di sostegno.

L'entità del danno si stabilisce calcolando il numero delle piante che abbiano subito la perdita totale definitiva ed irreversibile della capacità produttiva.

L'ammontare dell'Indennizzo si determina al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età ed alla vita residua dell'impianto stesso, allo stato di salute ed ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore di eventuali residui.

- Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per "Fabbricato" - "Macchinario - Attrezzature" - "Contenuto" - "Macchine agricole" dà l'ammontare del danno calcolato in base al valore a nuovo.

Tale supplemento di indennità, qualora la Somma assicurata confrontata con il valore a nuovo risulti:

1. superiore od uguale, è riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al momento del

Sinistro (art. 1907 del Codice Civile), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “valore al momento del Sinistro” e la differenza “valore a nuovo” meno “valore al momento del Sinistro”;

3. uguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, non è riconosciuto.

Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun Fabbriato, macchinario, attrezzatura, macchina agricola e per ogni oggetto facente parte del Contenuto, **importo superiore al doppio del relativo valore determinato secondo il paragrafo “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”.**

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:

- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, **purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;**
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni sei mesi dall’Assicurato e **purché l’inizio dei lavori avvenga** (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) **entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

La ricostruzione del Fabbriato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.

– Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- **per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre solo le relative spese.**

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.**

Assicurazione parziale - Tolleranza

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, considerata separatamente, eccedeva al momento del Sinistro la rispettiva Somma assicurata, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l’eccedenza, esclusa ogni compensazione con Somme assicurate riguardanti altre partite.

Tuttavia se, al momento del Sinistro i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la Somma assicurata indicata, non si fa luogo all’applicazione della regola proporzionale.

Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale è applicata per la sola eccedenza.

Esagerazione dolosa del danno

L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose

salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.

Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando **esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.** L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

Pagamento dell’Indennizzo

Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o della sentenza passata in giudicato.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento viene eseguito solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla voce “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” delle sezioni “Incendio” e “Furto”.

Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”, **per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.**

Recupero delle cose asportate

Se le cose assicurate asportate, vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato **deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.**

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.

Sezione Responsabilità civile

Cosa e come assicuriamo

Il Risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compresi i clienti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche:

- per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Altri rischi coperti

Proprietario conduttore

Affittuario

L'Assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla proprietà e conduzione o alla sola conduzione, all'uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall'Assicurato, degli immobili che costituiscono l'Azienda Agricola (come fabbricati rurali e colonici, rustici in genere, terreni, alpeggi, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola Azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi), compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, mostre, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, antenne radio televisive, cancelli anche automatici, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi.

La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, **con esclusione dei primi 100 euro per Sinistro**. Qualora detta estensione sia coperta anche da altra Assicurazione, **la presente garanzia viene prestata a secondo Rischio e cioè per l'ecedenza rispetto ai massimali dell'altra Assicurazione**;

- ai lavori di coltivazioni agricole e di silvicoltura, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti dell'Azienda;
- ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
- all'impiego di fitofarmaci composti esclusivamente da sostanze chimiche non vietate dalla legge; per danni ad animali e cose la garanzia è prestata **con uno Scoperto del 10% con il minimo di 100 euro e con il massimo di 25.000 euro per uno o più Sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo**;
- all'esistenza ed all'allevamento, non a carattere industriale, nell'Azienda, di bestiame in genere, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell'Azienda stessa, compresi gli allevamenti avicunicoli e di struzzi, nonché il trasferimento del bestiame ai

pascoli ed ai mercati, **esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore**;

- all'esistenza dei cani da guardia e/o da caccia, di animali da cortile e di alveari;
- all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e cose per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi. Sono compresi in garanzia i danni corporali alle persone trasportate, **escluso il conducente**;
- all'uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
- all'esistenza, nell'ambito dell'Azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
- all'impiego di macchine agricole e relativi motori, usati sia per le necessità dell'Azienda e per quanto previsto all'art. 2139 del Codice Civile che regola gli scambi di mano d'opera o di servizi secondo gli usi;
- all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi;
- alla responsabilità civile dei coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell'Azienda nei casi in cui l'Azienda stessa sia condotta a colonia parziaria;
- al prelievo, alla consegna ed al rifornimento di prodotti, effettuato direttamente dall'Assicurato, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore**;
- alla organizzazione di visite all'Azienda, alla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti della stessa;
- alla partecipazione dell'Assicurato a fiere, mercati e mostre merceologiche, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e montaggio degli stands.

La garanzia vale anche per i danni:

- ad animali e a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- a cose in genere, **esclusi i fabbricati**, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno da qualsiasi causa determinato;
- arrecati ai veicoli di terzi e/o di dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Proprietario non conduttore

L'Assicurazione vale per i rischi inerenti alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'Assicurato degli immobili che costituiscono l'Azienda (come fabbricati rurali e colonici, rustici in genere, terreni, alpeggi, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola Azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi), compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, mostre, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, antenne radio televisive, cancelli anche automatici, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi.

La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, **con esclusione dei primi 100 euro per Sinistro**. Qualora detta estensione sia coperta anche da altra Assicurazione, **questa garanzia viene prestata a**

secondo Rischio e cioè per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra Assicurazione.

Assicurazione R.C. verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti - regolarmente assunti - addetti alla attività per la quale è prestata l'Assicurazione. L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e dall'I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e successive modifiche (compreso D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000).

I titolari, i soci, i familiari coadiuvanti, i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, sono equiparati ai dipendenti.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.

L'Assicurazione non vale:

- per i primi 2.500 euro di Risarcimento che rimangono a carico dell'Assicurato;
- per le malattie professionali.

Questa garanzia è prestata sino a concorrenza del Massimale per Sinistro indicato in Polizza, con il limite di 250.000 euro per ogni dipendente infortunato.

Responsabilità civile del capo famiglia e del suo nucleo familiare

Nel caso in cui l'Assicurato sia una persona fisica e risieda nell'Azienda Agricola, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e i familiari con lui conviventi (coniuge, figli maggiorenni e altri congiunti) di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, per danni involontariamente cagionati a terzi nell'ambito della vita privata, in conseguenza di fatto accidentale proprio, dei figli minorenni, di minori anche se in affidamento temporaneo, nonché degli addetti ai servizi domestici, baby sitter e persone alla pari.

Sono altresì compresi i seguenti rischi:

- pratica di sport comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico;
- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato, ivi compresa l'antenna televisiva;
- detenzione e uso di armi, compreso il loro impiego per l'esercizio della caccia.

Committenza

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile nella sua qualità di committente ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile dei suoi dipendenti in relazione alla guida

di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia fissa di 250 euro per ogni Sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che si verificano nei Paesi dell'Unione Europea, nonché in Svizzera.

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione i danni:

- da Furto e quelli a cose altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- alle scorte vive o morte del fondo, salvo i danni alle scorte di terzi (anche se in consegna o custodia dell'Assicurato) derivanti da rovina totale o parziale degli immobili ivi esistenti;
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- alle colture ed alle opere sulle quali si esplicano i lavori;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;

- provocati alla pavimentazione stradale da macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- da smercio di prodotti;
- conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
- provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- derivanti da contagi trasmessi da animali.

Franchigie e Scoperti

Per ciascun danno:

- a terreni e colture provocato da animali, la garanzia viene prestata con una Franchigia di 100 euro;
- a mezzi ed animali sotto carico e scarico, la garanzia viene prestata con una Franchigia di 100 euro;
- alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, la garanzia viene prestata con una Franchigia di 100 euro;
- a cose in genere, esclusi i Fabbricati, dovuto ad assestamento, cedimento, franamento del terreno, da qualsiasi causa determinato, la garanzia viene prestata con una Franchigia di 250 euro;
- a veicoli di terzi e/o dipendenti in sosta nell'area dell'Azienda assicurata, la garanzia viene prestata con una Franchigia di 100 euro per Sinistro.

Garanzie Aggiuntive

(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)

A - Stazioni di monta per conto terzi

La garanzia è estesa ai danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'Azienda Agricola, esclusi i danni agli animali sottoposti alla monta.

B - Danni agli animali sottoposti alla monta

La garanzia è estesa ai danni derivanti dall'esercizio di stazioni di monta equina, taurina o suina per conto di terzi, annesse all'Azienda Agricola, compresi i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta con applicazione di una Franchigia di 100 euro per ogni Sinistro.

C - Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga di quanto previsto alla voce "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni" la garanzia è estesa ai danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con la Franchigia

di 100 euro e con il massimo Risarcimento di 25.000 euro per uno o più Sinistri nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

D - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di 250 euro e con il massimo Risarcimento di 25.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

E - Lavoratori stagionali

A parziale deroga di quanto previsto alla voce "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", sono considerati terzi le persone, non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, che collaborino con lo stesso per lavori stagionali di carattere temporaneo. Tale garanzia viene prestata per i soli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali), sempre che dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'Assicurato stesso o da suo dipendente del cui fatto egli debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile. La garanzia è prestata sino a concorrenza del Massimale per Sinistro indicata in Polizza con il limite di 250.000 euro per ogni lavoratore stagionale infortunato.

F - Danni da Incendio

A parziale deroga di quanto previsto alla voce "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni" la garanzia vale anche per danni a terzi provocati da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, escluso comunque l'Incendio di coltivazioni in genere, sino a concorrenza di 50.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo previa deduzione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250 euro per ogni Sinistro. Questa garanzia opera a secondo Rischio qualora esista efficace copertura di responsabilità civile anche se prestata con Polizza Incendio o alla sezione Incendio di questo contratto.

G - Danni da inquinamento

A parziale deroga di quanto previsto alla voce "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", limitatamente ad Aziende Agricole di estensione non superiore a 20 ettari e con numero complessivo di capi di bestiame adulto (bovino, suino ed equino) non superiore a 20, l'Assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, con il massimo di 25.000 euro per uno o più Sinistri occorsi nello stesso anno assicurativo.

H - Smercio di generi alimentari

La garanzia comprende i danni derivanti da smercio al dettaglio dei generi alimentari prodotti dall'Assicurato, anche se dallo stesso trasformati, purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita degli stessi e comunque durante il periodo di validità del contratto.

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di esposizione della Compagnia per Sinistro e per anno assicurativo.

I - Agriturismo

La garanzia è estesa all'attività di agriturismo svolta dall'Azienda assicurata nei modi e nei termini previsti dalle Leggi vigenti, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi gli ospiti.

L'Assicurazione vale per i rischi derivanti:

- dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività agrituristica, comprese piscine, campi da tennis, calcio, bocce e simili, nonché per i danni causati e/o subiti dalle persone ospitate anche quando partecipano ai lavori dell'Azienda;
- dalla partecipazione da parte degli ospiti alle attività dell'Azienda Agricola;
- da attività ricreative, culturali e sportive, svolte a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'Assicurato, all'interno dell'Azienda Agricola;
- dall'attività di equitazione.

L'Assicurazione vale anche per:

- i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Per i generi alimentari di produzione propria l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.

- i danni a veicoli a motore, natanti, roulotte e tende da campeggio dei Clienti **con esclusione dei danni da Furto, da Incendio, da mancato uso e di quelli alle cose in essi contenute;**
- i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere come previsto dagli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. **La somma massima di garanzia per ogni Cliente è limitata a 1.000 euro.** Tale limite si intende automaticamente raddoppiato qualora gli oggetti siano custoditi in cassaforte. Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico Cliente.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da Incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per denaro e valori, marche, titoli di credito e oggetti preziosi.

In caso di Sinistro

Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia nel termine di legge.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare

soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento.

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.** Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Sezione Tutela legale

Premessa

In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni consentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela legale a

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona, Tel. 045/8378901 - Fax 045/8351023, sito web: das.it.

A D.A.S., in via preferenziale, devono pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai Sinistri.

Cosa e come assicuriamo

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura, nei limiti del Massimale previsto in Polizza e delle condizioni che seguono, il Rischio delle seguenti spese che si rendono necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato:

- le spese di assistenza stragiudiziale;
- gli oneri per l'intervento di un legale;
- gli oneri per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla D.A.S.;

- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- le spese di indagine per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- procedure arbitrali.

Forme di garanzia

Procedimenti civili e penali

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività dichiarata in Polizza:

Garanzia Base

- subisca Danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione;
- debba sostenere controversie individuali di lavoro con propri dipendenti regolarmente assunti e registrati nel Libro Unico del Lavoro;
- subisca Danni extracontrattuali o sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione per eventi derivanti dalla proprietà o dalla circolazione delle macchine agricole di proprietà.

Garanzia Completa

Oltre a quanto previsto per la **Garanzia Base** che precede, debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 euro e che siano relative a:

- locazione, affitto o proprietà degli immobili costituenti l’Azienda Agricola identificati in Polizza ove viene svolta l’attività;
- forniture di beni o prestazioni di servizi da lui commissionate e/o ricevute;
- forniture di beni o prestazioni di servizi che lui stesso effettui a favore di propri clienti, compreso il recupero di crediti, **con il limite di due vertenze per ciascun anno assicurativo.**

Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in lite di cui sopra.

Persone assicurate

Oltre al Contraente (titolare o legale rappresentante dell’Azienda Agricola) sono assicurati, relativamente alle garanzie di cui ai capi a), b) e d) che precedono, anche i familiari/collaboratori ed i dipendenti.

In caso di vertenza tra il Contraente ed altre persone assicurate, la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

Estensione Territoriale

La garanzia riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati dell’Unione Europea, nonché in Svizzera, nell’ipotesi di diritto al Risarcimento di Danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
- in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- eventi connessi alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore diversi dalle macchine agricole; inoltre, con riferimento ai veicoli a motore ammessi, la garanzia non vale se:
 - il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente;
 - il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni a’ sensi degli artt. 186 e 187 C.d.S., o se è imputato di fuga od omissione di soccorso (art. 189 C.d.S.), o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso;
 - il conducente guida il mezzo agricolo con patente non regolare;
 - il mezzo agricolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.;
 - il mezzo agricolo è usato in difformità dall’immatricolazione;
- materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per i Procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli identificati al primo alinea della Garanzia Completa;
- operazioni di acquisto, di trasformazione e di ristrutturazione comportante ampliamento di volume di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori;
- controversie di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
- operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria.

Garanzia Aggiuntiva

(operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

A - Procedimenti penali per Delitti dolosi

Nel caso di Procedimento penale per Delitto doloso, la garanzia comprende le spese di difesa degli Assicurati **purché questi vengano prosciolti o assolti con decisione definitiva.**

Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

La Compagnia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

In caso di Sinistro

Insorgenza del Sinistro - Operatività della garanzia assicurativa

Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle Parti ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza, se si tratta di Risarcimento di danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza, negli altri casi.

Qualora la polizza sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita.

La garanzia non viene prestata per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, contratti che, al momento della stipulazione della Polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modifica fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza del Sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Le vertenze, promosse da o contro più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti Sinistro unico.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne immediata comunicazione, trasmettendo tutti gli atti o documenti di cui al successivo articolo alla D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, alla Compagnia.

I sinistri denunciati oltre due anni dalla loro insorgenza comportano per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.

L'Assicurato, **pena la decadenza dal diritto alla garanzia**, deve immediatamente, e comunque entro il termine utile per la difesa, far pervenire alla D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può indicare un legale - residente nella località ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la D.A.S. o con la Compagnia.

Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

L'Assicurato è tenuto a fornire alla D.A.S. tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia di Sinistro, la D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, la D.A.S. trasmette la pratica al legale designato secondo la previsione di cui alla **“Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale”**.

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i Sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con la D.A.S. per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato si impegna a rilasciare le necessarie procure.

In caso di divergenza di opinioni fra l'Assicurato e la D.A.S. sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio - in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale - la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto, può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo fra le Parti. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale competente, su richiesta della parte più diligente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con la D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponde di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali sono ratificati dalla D.A.S. che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata di un titolo è limitata a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. La garanzia si estende ai Sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione della polizza. **La D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende.**

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.1650.CGA - ed. 01.2019

